

## MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 23 gennaio 2006.

**Peste suina africana - Misure sanitarie di lotta contro le pesti suine in Sardegna.**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317;

Visto il decreto ministeriale 19 agosto 1996, n. 587;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

Vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio del 23 ottobre 2001;

Vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002;

Visto il regolamento CE n. 1774/2002;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55;

Visto il regolamento della Commissione europea n. 349/2005 del 28 febbraio 2005;

Vista la decisione della Commissione europea del 2 maggio 2005, n. 2005/362/CE, recante l'approvazione del piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in Sardegna;

Vista la decisione della Commissione europea del 2 maggio 2005, n. 2005/363/CE, relativa a talune misure di protezione della salute animale contro la peste suina africana in Sardegna;

Visto il decreto di attuazione del Piano di eradicazione delle pesti suine (D.A.I.S) n. 12 del 25 maggio 2005 della regione Sardegna;

Viste le analisi epidemiologiche e le indicazioni tecniche fornite dagli esperti dell'Unità di crisi regionale;

Visto il notevole aumento del numero di focolai di Peste suina africana segnalati negli ultimi due anni nella regione Sardegna tale da indurre la Commissione europea ad effettuare una missione ricognitiva per valutare la situazione della peste suina in Sardegna dal 15 al 19 novembre 2004;

Visto il rapporto definitivo della citata missione degli esperti della Commissione europea (report SANCO/7369/2004), che nelle sue conclusioni raccomanda, tra

l'altro, la revisione del sistema di indennizzo al fine di non incentivare la diffusione dolosa della malattia negli allevamenti a fini speculativi;

Rilevato che, per le caratteristiche biologiche della peste suina africana e della peste suina classica, la diffusione della malattia avviene quasi esclusivamente per contagio diretto tra animale malato e animale sano o per ingestione di alimenti contenenti carni suine infette e che tale evento si può verificare principalmente in caso di negligenza da parte del proprietario o del detentore dei suini nell'osservanza delle misure sanitarie esistenti, tanto che il fattore umano è considerato il più importante fattore di rischio nel determinismo di nuovi focolai;

Considerato che non è sempre possibile, da parte del veterinario pubblico ufficiale, accertare e dimostrare la sussistenza di dette violazioni alle norme sanitarie e che è invece possibile verificare oggettivamente in senso positivo la congruità della conduzione aziendale rispetto alle misure contenute nel piano di eradicazione delle pesti suine;

Tenuto conto che, in circostanze più rare, si possono verificare anche altre forme di contagio senza che vi sia da ravvisare colpa o dolo a carico dell'allevatore;

Ritenuto necessario e urgente, ai fini della salvaguardia dello stato sanitario del patrimonio zootecnico della regione Sardegna nonché di quello nazionale e comunitario, potenziare le misure di lotta contro le pesti suine nella predetta regione, intervenendo, in particolare, sui criteri di indennizzo come richiesto dalla Commissione europea;

Preso atto del parere conforme espresso in proposito dal Centro di referenza per le pesti suine presso l'Istituto zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche;

Ordina:

Art. 1.

#### Oggetto e definizioni

1. La presente ordinanza stabilisce misure straordinarie di lotta contro le pesti suine nella regione Sardegna tenuto conto, in particolare, della endemicità della peste suina africana in detto territorio e delle modalità di sua diffusione.

2. Ai fini della presente ordinanza si intende per:

a) azienda: lo stabilimento agricolo o di altra natura, in cui vengono allevati o tenuti suini a titolo permanente o provvisorio;

b) azienda familiare per autoconsumo: azienda in cui sono allevati e macellati suini, in numero non superiore a quanto stabilito nell'allegato B, destinati all'esclusivo uso familiare. Detti animali non possono essere ceduti a terzi e possono essere movimentati solo verso un macello.

## Art. 2.

*Condizioni d'accesso agli indennizzi  
di cui alla legge n. 218 del 2 giugno 1988*

1. La regione Sardegna assicura che gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, destinati agli allevatori nel caso di focolai di peste suina classica o peste suina africana, vengano corrisposti solo se sussistono le seguenti condizioni:

a) l'azienda di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), deve:

1) risultare registrata nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica;

2) essere autorizzata, con certificazione ufficiale, alla detenzione di suini ai sensi dell'art. 8 del decreto di attuazione del Piano di eradicazione delle pesti suine n. 12/2005 della regione Sardegna;

3) essere in possesso dei requisiti di biosicurezza di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto di attuazione del Piano di eradicazione delle pesti suine n. 12/2005 della regione Sardegna, verificando in particolare l'idoneità delle recinzioni;

4) effettuare e mantenere la registrazione delle vendite e delle macellazioni degli animali nei registri aziendali;

b) i servizi veterinari devono:

1) verificare, anche tramite controllo del registro aziendale, dei modelli 4 e dei dati presenti nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica, che i dati di cui alla lettera a) numero 4), siano compatibili con i valori produttivi e riproduttivi minimi di cui all'allegato A;

2) verificare e vidimare, almeno semestralmente, i registri aziendali e la permanenza dei requisiti sanitari e di biosicurezza delle aziende;

c) il proprietario o detentore degli animali:

1) deve essere in possesso di adeguate conoscenze circa le prescrizioni poste a suo carico dalle vigenti normative sanitarie relative alle pesti suine e di aver rispettato i relativi obblighi;

2) non deve aver commesso, nei tre anni precedenti l'insorgenza del focolaio, violazioni delle disposizioni sanitarie riguardanti la registrazione delle aziende suinicole, l'identificazione, la registrazione e la movimentazioni di suini o il ripopolamento dell'azienda a seguito di focolaio.

2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, deve essere certificata mediante una relazione tecnica dei servizi veterinari dell'azienda USL territorialmente competente, da allegare alla richiesta d'indennizzo avanzata all'Assessorato regionale alla sanità, il quale verifica la completezza dei dati contenuti nella predetta relazione rispetto a quelli fissati nella presente ordinanza.

3. Se a seguito di un focolaio non sia accertata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, gli animali

devono essere sottoposti ad abbattimento e distruzione con spese a totale carico del relativo detentore o proprietario e con esclusione di qualsivoglia forma di indennizzo, compresi quelli di cui alla legge n. 218/1988.

## Art. 3.

*Divieti*

1. È vietato l'esercizio della fecondazione naturale in forma itinerante.

## Art. 4.

*Informazione*

1. Al fine di permettere agli allevatori di acquisire le necessarie conoscenze circa i propri doveri nell'ambito del piano di eradicazione delle pesti suine di cui alla Decisione n. 2005/362/CE, la regione Sardegna assicura, tramite i servizi veterinari delle aziende sanitarie, l'intensificazione delle attività di divulgazione sanitaria provvedendo anche mediante diramazione di istruzioni scritte agli stessi allevatori. La predetta attività può essere svolta anche avvalendosi delle associazioni di categoria e delle organizzazioni professionali che sono autorizzate a fornire la propria collaborazione alle autorità sanitarie nella predetta attività informativa.

## Art. 5.

*Determinazione del valore di mercato dei suini*

1. L'indennità da corrispondere a favore dei proprietari o detentori degli animali abbattuti, le cui aziende risultino conformi alle condizioni di cui all'art. 2, è calcolata sulla base del valore di mercato riferito al periodo di abbattimento per ciascuna categoria, rilevato dai Bollettini ISMEA.

2. In caso di focolaio di malattia nelle aziende di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), o negli allevamenti suini esistenti all'interno di pascoli comunali autorizzati, per gli animali abbattuti l'indennizzo riconosciuto è pari al valore di mercato rilevato sui Bollettini ISMEA alla categoria «suini da ingrasso» o per i lattonzoli alla categoria «suini dalla nascita fino a 15 kg».

3. Nel caso in cui alcune categorie di suini non risultino dai rilevamenti ISMEA, il valore di mercato di tali animali è stabilito dalla Commissione regionale, istituita ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 298/1989, con il compito di verificare il calcolo dell'ammontare complessivo da corrispondere agli aventi diritto.

## Art. 6.

*Controlli sulle movimentazioni*

1. Nel controllo del territorio le autorità e gli organi sanitari sono invitati ad avvalersi delle forze dell'ordine a supporto delle proprie attività, con particolare riferimento ai trasporti di animali su strada.

La presente ordinanza ha validità dodici mesi dalla data della pubblicazione.

La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 gennaio 2006

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2006  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 103

ALLEGATO A

PARAMETRI RIPRODUTTIVI DELLE AZIENDE SUINICOLE

	Aziende intensive		Aziende estensive	
	Valore medio	Valore minimo	Valore medio	Valore minimo
Parti/anno/scrofa	2,1	1,9	1,8	1,5
Suinetti/anno/scrofa	20	17	17	12
Rapporto verri/scrofe	1:20 (Fec. naturale) 1:80 (Fec. artificiale)	1:20  1:50	1:18 circa	

	Aziende intensive		Aziende estensive	
	Valore medio	Valore massimo	Valore medio	Valore massimo
Quota di rimonta/anno	25%	35%	20%	25%

Tolleranza massima rispetto ai valori riportati: 20%.

ALLEGATO B

CARATTERISTICHE DEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI  
PER AUTOCONSUMO FAMILIARE

Consistenze massime autorizzate:

Scrofe in attività riproduttiva: massimo n. 2, con eventuale nidata di età inferiore ai 70 giorni.

Verri: massimo n. 1.

Suini da ingrasso di età superiore ai 70 giorni: massimo n. 2.

Totale suini di età superiore ai 70 giorni contemporaneamente presenti in allevamento: massimo n. 3 capi.

06A01733

ORDINANZA 23 gennaio 2006.

Blue tongue - Campagna di vaccinazione 2005-2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954, recante il regolamento di Polizia veterinaria;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della «lingua blu» degli ovini;

Vista la decisione 2001/572/CE che modifica la decisione 90/424/CE relativa a talune spese nel settore veterinario;

Vista la decisione 2005/393/CE del 23 maggio 2005 che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini, come modificata dalla decisione 2005/434/CE del 9 giugno 2005 per quanto riguarda i movimenti di animali a partire dalle zone soggette a restrizione;

Vista l'ordinanza del Ministero della sanità 11 maggio 2001 concernente misure urgenti di profilassi vaccinale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 5 giugno 2001 e le disposizioni emanate con provvedimenti del Direttore generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute prot. n. 608/BT/14 del 7 gennaio 2003, e successive modifiche, prot. DGVA-VIII-1720-P.I.8.d./18 del 19 gennaio 2005 circa l'impiego del vaccino sierotipo 16 nella IV campagna di vaccinazione 2004/2005;

Visto il parere favorevole reso dal Consiglio superiore della sanità nella seduta del 5 dicembre 2003 in ordine all'impiego del vaccino polivalente nella composizione 2, 9, 4, e 16 dei sierotipi vaccinali;

Visto il Piano di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dall'Italia alla Commissione europea, approvato con decisione della Commissione 2005/723/CE del 14 ottobre 2005;

Visto il protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (blue tongue), trasmesso dal Ministero della salute alle regioni con nota prot. DGVA.VIII-2751-P I.8.d./18 del 6 febbraio 2004;

Vista la nota prot. DGVA.VIII-36568-P I.8.d./18 del 14 ottobre 2005 con la quale sono stati forniti chiari-